



Comune di Burolo  
Città Metropolitana di Torino

**Piano comunale del colore**

**Progetto Definitivo**

Norme tecniche di attuazione

PROGETTISTA

**r o b e r t a   m a g g i o**  
a r c h i t e t t o

Via Maggiovetto 11 -10010 Bairo (TO)

cell. 3358085242

email: [robi.maggio@gmail.com](mailto:robi.maggio@gmail.com)

pec mail: [r.maggio@architettitorinopec.it](mailto:r.maggio@architettitorinopec.it)

COLLABORAZIONE

Arch. Alessia ROLLE

Fraz. Carella, 37 - 10080 Pratiglione (TO)

tel. +393493628356 email: [archa.rolle@gmail.com](mailto:archa.rolle@gmail.com)

ELABORATO

**2**

## SOMMARIO

PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI .....	2
Art. 1. – Obiettivi del Piano del Colore .....	2
Art. 2. – Ambito di applicazione .....	2
Art. 3. – Classificazione degli edifici e tipologie d'intervento .....	2
Art. 4.– Iter procedurale .....	3
Art. 5.– Criteri generali di intervento .....	4
Art. 6.– Individuazione delle tonalità cromatiche .....	5
Art. 7 - Aggiornamento del piano .....	6
MATERIALI, TRATTAMENTI E SUPERFICI .....	6
Art. 8 – Intonaci .....	6
Art. 9.– Tinteggiature .....	7
Art. 10.– Zoccolature .....	8
Art. 11.– Cornici, cornicioni, passafuori, anteridi .....	8
Art. 12 - Infissi e sistemi di oscuramento: .....	9
Art. 13 - Elementi metallici.....	11
Art. 14 - Lattonerie .....	11
Art. 15.– Balconi e parapetti.....	12
Art. 16 - Insegne di esercizio e vetrine .....	12
Art. 17.– Comignoli e canne fumarie.....	14
Art. 18.– Tende.....	14
Art. 19 - Vincoli e prescrizioni generali.....	15

# PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

## Art. 1. – Obiettivi del Piano del Colore

Il Piano del Colore è uno strumento atto a coordinare gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione di tutti gli elementi che compongono e caratterizzano i fronti edilizi del Nucleo di antica formazione (di seguito NAF) di Burolo: ha infatti il compito di organizzare e stabilire le norme da seguire nelle operazioni di coloritura, pulitura e conservazione delle facciate degli edifici pubblici e privati del NAF.

Il Piano del Colore si pone come obiettivi:

- la salvaguardia del patrimonio esistente delle facciate dipinte e delle diverse gamme cromatiche, peculiari del contesto storico;
- la valorizzazione degli scenari architettonici;
- la conservazione, il recupero e la tutela del patrimonio edilizio esistente;
- la leggibilità delle stratificazioni riconoscibili all'interno del tessuto edilizio storico;
- la limitazione di interventi edilizi non tradizionali e non consoni, che non si armonizzano all'interno del NAF e ne alterano gli scenari architettonici. Tali obiettivi rendono possibile un approccio conservativo, non solo verso edifici riconoscibili di pregio, ma anche nei confronti di una "architettura minore", di importanza non secondaria, che, nella maggioranza dei casi, presenta ancora una superficie intatta, costituita da materiali e cromie originali, e che caratterizza l'edilizia storica di Burolo.

## Art. 2. – Ambito di applicazione

2.1 Si precisa che il Piano del Colore si attua nel Nucleo di Antica Formazione individuato nel PRGC vigente e definito nella **Planimetria con individuazione dell'ambito di applicazione del Piano del Colore allegata alla Tav.1.**

2.2 Il Piano del Colore di Burolo è costituito dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione illustrativa - Planimetria con individuazione dell'ambito di applicazione del Piano del Colore
- 2 - Norme tecniche di attuazione;
- 3 - Cartelle colori ed ipotesi di accostamento
- 4.1 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica -Via Garibaldi - tratto 1
- 4.2 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica -Via Garibaldi - tratto 2
- 4.3 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica -Via Garibaldi - tratto 3
- 4.4 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica -Via Garibaldi - tratto 4
- 4.5 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica -Via Nuova – tratto 1/ Via Mazzini
- 4.6 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica - Via Nuova – tratto 2
- 4.7 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica - Via Asilo
- 4.8 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica - Via Cascinette/Piazza Umberto I
- 4.9 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica - Via Parrocchia
- 4.10 - Rilievo fotografico, stato di fatto e proposta cromatica - Via Bruetto/Via IV Novembre
- 5 - Schede edifici di particolare interesse

## Art. 3. – Classificazione degli edifici e tipologie d'intervento

3.1 Il Piano del Colore si attua attraverso l'indirizzo e il controllo di tutte le operazioni coinvolgenti l'esterno degli edifici ricadenti nell'ambito di applicazione definito all'Art. 2, secondo quanto indicato dalle norme di cui agli articoli successivi.

3.2 Il presente piano colore si articola su quattro diversi livelli:

A) un livello generale che si riferisce a tutto il nucleo di antica formazione del territorio comunale; per il primo livello le norme di attuazione prescrivono le modalità d'intervento in linea generale, rimandando alla tavolozza dei colori la scelta delle tinteggiature. Gli edifici sono identificati con il colore verde.

B) un livello più particolareggiato che prende in analisi gli edifici più interessanti dal punto di vista architettonico. Per ciascun edificio verranno predisposte delle specifiche schede d'intervento con le indicazioni riguardanti la colorazione del fondo (tav. 5), del basamento, dello zoccolo, dei rilievi, dei serramenti e dei ferri. Gli edifici sono identificati con il colore rosso.

C) un livello intermedio per tutti quegli edifici che includono elementi di interesse (decori, affreschi, anneridi, cornici ecc...) o di debolezza (tinteggiature filmogene che presentano distacchi, ampliamenti non conclusi ecc...) per i quali si rimanda al parere della Commissione Locale del Paesaggio. I fabbricati sono identificati con il colore giallo.

D) Infine sono individuati con il blu gli edifici vincolati ai sensi del D.L 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. per i quali gli interventi dovranno essere autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino.

3.3 Il Piano del Colore si attua mediante l'indirizzo e il controllo di tutte le lavorazioni realizzabili all'esterno degli edifici come la pulitura, la coloritura, la conservazione e il restauro delle facciate.

Nello specifico il presente Piano, attraverso il suo iter procedurale e l'ottenimento del relativo titolo abilitativi, controlla e indirizza i seguenti interventi:

- pulitura, coloritura, conservazione e restauro delle facciate esterne e dei cortili visibili dall'esterno o di parti limitate ma omogenee ed unitarie (es. tutto un basamento, un frontespizio cieco, ecc...);
- pulitura, coloritura, conservazione e restauro di parti accessorie o di manufatti quali muri di confine, di contenimento, recinzioni, ecc...
- verniciatura di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, recinzioni, vetrine di negozi o manufatti di arredo urbano, ecc...;
- sostituzione o posa di qualunque tipo di rivestimento sulla facciata, sui basamenti, sui cantonali, ecc...;
- recupero, conservazione e restauro di pitture o decorazioni murali visibili o coperte sotto strati di vecchie pitture o intonaci.

#### **Art. 4.- Iter procedurale**

4.1 Per gli interventi relativi ai fabbricati classificati con la lettera A all'art.3.2 l'utenza privata dovrà presentare istanza nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti all'atto della presentazione. A corredo della domanda o della comunicazione, oltre alla documentazione prescritta sarà necessario produrre una breve relazione riguardante le cromie e le finiture di facciata scelte. Detta relazione dovrà essere corredata da fotografie a colori della facciata e degli edifici adiacenti, al fine di poter valutare l'inserimento della proposta all'interno del tessuto storico. L'ufficio tecnico potrà richiedere la predisposizione di un bozzetto colorato, nel caso l'intervento sia significativo e lo si ritenga opportuno.

4.2 Per gli interventi relativi ai fabbricati classificati con la lettera B si dovrà presentare istanza come al precedente art. 4.1 con iter semplificato facendo riferimento alle schede particolareggiate della Tav.5. Nel caso in cui non si intendano utilizzare le

tinte proposte dal presente piano, si potrà richiederne la variazione documentando la nuova ipotesi con analisi stratigrafiche relative ai manufatti oggetto d'intervento o con la presentazione di documenti storicamente probanti che motivino e documentino tale proposta progettuale. In tal caso l'intervento verrà sottoposto al parere della Commissione Locale del Paesaggio, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui alla L.R. 01/12/2008 n. 32 e ai rispettivi provvedimenti attuativi. Ai fini dell'approvazione definitiva l'ufficio tecnico comunale potrà fare richiesta affinché le tinte siano opportunamente campionate sulla facciata per poter valutare la loro rispondenza ed eventualmente proporre variazioni di tono.

- 4.3 Per gli interventi relativi ai fabbricati classificati con la lettera C si presenterà istanza nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e alla domanda verrà allegata relazione paesaggistica per poter acquisire il parere della Commissione Locale del Paesaggio, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui alla L.R. 01/12/2008 n. 32 e ai rispettivi provvedimenti attuativi.

Nel caso vi siano elementi decorativi, come decorazioni dipinte, in rilievo o di altri elementi distintivi, si dovranno presentare anche ingrandimenti fotografici con particolari ravvicinati degli stessi.

Questa documentazione costituisce il minimo richiesto e non limita eventuali altre rappresentazioni o documentazioni che contribuiscano a chiarire meglio le scelte del richiedente (indagini storiche, stratigrafie, analisi specifiche di laboratorio, ecc...) e non limita l'Ufficio Tecnico del Comune di Burolo a richiedere ulteriore documentazione integrativa, necessaria per una migliore comprensione dell'intervento.

- 4.4 Infine per gli interventi relativi ai fabbricati classificati con la lettera D si procederà nel rispetto della legislazione in materia di tutela, rimandando alle prescrizioni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alle prescrizioni del P.R.G.C., previo ottenimento del nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino.

- 4.5 Al termine dei lavori il richiedente dovrà consegnare idonea documentazione fotografica che illustri il risultato finale; la suddetta documentazione sarà depositata nell'archivio del Piano del Colore del Comune.

#### **Art. 5.- Criteri generali di intervento**

Poiché all'interno dell'area di applicazione del Piano Colore si trovano edifici diversi per tipologia edilizia, vetustà, stato di conservazione, il Piano si applicherà a tutti gli edifici individuati, seppur con criteri di intervento differenti:

- 5.1 Per gli edifici di che hanno mantenuto, parzialmente o completamente, i caratteri tipologici originari, gli interventi sulle facciate dovranno essere volti alla conservazione e condotti nel rispetto della conservazione degli elementi caratterizzanti, degli intonaci e delle tinte originarie con procedure prevalentemente restaurative. Anche i fabbricati che costituiscono la quinta architettonica di Burolo e si collocano all'interno di cortili o vicoli privati ma risultano visibili dal basso grazie alla conformazione geografica del paese, pur presentando caratteri costruttivi e tipologie di minore entità, dovranno essere considerati all'interno di un quadro d'intervento unitario, volto a realizzare un'alternanza cromatica fra i vari edifici, evitando pertanto di realizzare cortine continue monocrome, anche se con passaggi cromatici graduali fra le facciate. In caso di ristrutturazione dell'intero edificio, per la facciata dovrà essere garantito il mantenimento degli elementi di finitura tradizionali e originali, anche se di epoca recente, nel rispetto della tipologia edilizia peculiare del fabbricato sul quale si

attuа l'intervento: le mensole dei balconi, i parapetti e le ringhiere in ferro, ghisa, legno, balaustre in agglomerato litocementizi, oltre ai portoni in legno, alle persiane, agli scuri interni, ecc... Su questa categoria di edifici si dovrà prevedere la rimozione degli elementi di contrasto non conformi ai modelli tradizionali locali, quali: i rivestimenti incongrui (rivestimenti vari in klinker, paramano, materiali lapidei levigati e/o lucidi, ceramici, di basamenti e zoccolature, ecc.) infissi in alluminio, serrande in metallo, avvolgibili in legno o plastica, ecc...; fra le superfetazioni fortemente impattanti, quindi da rimuovere, si segnalano inoltre gli apparati impiantistici in disuso.

Sarà necessario prevedere la conservazione ed il restauro (l'eventuale ripristino/reintegrazione) dove presenti, di decorazioni dipinte, come affreschi, decorazioni architettoniche dipinte, quali: fregi, cornici, stipiti, fasce marcapiano, basamenti rigati o bugnati, ecc...

5.2 Per gli edifici di nuovo impianto o completamente trasformati, facenti già parte del tessuto urbano, gli interventi sulle facciate saranno volti a correggerne l'inserimento dal punto di vista cromatico, mitigandone l'incoerenza di inserimento, attraverso l'uso di colori e di materiali connessi alla tradizione locale. Gli interventi sulle facciate dovranno essere finalizzati alla sostituzione di intonaci, di rivestimenti e dei decori, impattanti e non consoni con il tessuto storico, con soluzioni finalizzate a mitigare l'impatto visivo d'insieme. La manutenzione e il ripristino delle facciate, nel caso in cui abbiano subito interventi di trasformazione consistenti, devono essere orientati verso una riplasmazione dei prospetti, con soluzioni attinenti alla tipologia originale del fabbricato, che contestualizzi l'intervento con il centro storico. Le opere di coloritura dovranno adottare soluzioni cromatiche il più omogenee possibile tra i vari elementi che compongono i prospetti.

Potranno essere adottate tecniche e materiali moderni, sempre comunque nel rispetto del contesto ambientale di inserimento.

5.3 Gli interventi devono essere realizzati coerentemente tra loro e su tutti i fronti dell'edificio, compresi quelli laterali, anche se sormontanti dai tetti degli edifici adiacenti e devono riguardare tutte le finiture e gli elementi di facciata che contribuiscono a determinare l'immagine complessiva del fabbricato (elementi decorativi, serramenti, opere in ferro, ecc.).

#### **Art. 6.- Individuazione delle tonalità cromatiche**

6.1 La tinteggiatura delle facciate dovrà - per tutte le tipologie edilizie individuate - essere effettuata utilizzando un tono di colore compreso nelle famiglie cromatiche della Tavola 3 Cartelle colori ed ipotesi di accostamento

6.2 E' possibile proporre una colorazione al di fuori di quanto indicato nel suddetto elaborato, nel caso di edifici in cui, in seguito ad analisi stratigrafica, siano comparse evidenti tracce di colore non catalogato precedentemente, o siano rinvenuti documenti storicamente probanti che motivino e documentino tale proposta progettuale. Una volta individuato e catalogato il colore, il progetto di coloritura dovrà comunque essere conforme ai criteri stabiliti dalla presente normativa. Il colore rinvenuto potrà essere inserito nella tavolozza dei colori e costituire a tutti gli effetti un nuovo modello di riferimento.

6.3 Tra edifici contigui, tipologicamente distinti, anche se appartenenti alla medesima proprietà, è fatto obbligo impiegare colorazioni distinte: l'assenza di differenziazione cromatica ostacola la percezione dei due edifici come distinti, impoverendo la percezione.

- 6.4 L'intervento su un fronte unitario, facente parte di un'unica originaria entità tipologica pur se attualmente appartenente a diverse proprietà, dovrà essere eseguito in modo unitario, sia in verticale che in orizzontale, in modo da evitare discromie o incoerenze e privilegiare l'uniformità di insieme del fabbricato.
- 6.5 All'interno dell'ambito del Nucleo di Antica Formazione è stato individuato un'ulteriore contorno che identifica il nucleo originario (ambito di Via Garibaldi), dal quale si esclude l'utilizzo della gamma degli azzurri e dei verdi.
- 6.6 La coloritura policroma (in modo da definire le varie parti architettoniche) è fatto d'obbligo per tutti gli edifici che richiamano in qualche modo i modelli tradizionali. La tinteggiatura dovrà essere tale da dare risalto all'andamento della facciata, conferirne una buona visibilità senza eccedere in tonalità vivaci e da eccessivo contrasto.
- 6.7 La coloritura monocromatica è auspicabile per gli edifici dell'edilizia recente.

## **Art. 7 - Aggiornamento del piano**

Il presente Piano del Colore potrà essere modificato nelle tinte e nei criteri su parere unanime dell'Amministrazione Comunale, quando la pratica applicativa e gli approfondimenti successivi portassero al superamento dello stesso.

La tavolozza dei colori potrà essere integrata a seguito del reperimento di nuovi documenti e di nuove colorazioni rilevate sul costruito storico.

## **MATERIALI, TRATTAMENTI E SUPERFICI**

Le tecniche ed i materiali impiegati negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione delle superfici esterne degli edifici dovranno garantire il rispetto e la conservazione della cultura edilizia locale, nel rispetto dei materiali, delle lavorazioni e delle indicazioni di seguito riportate.

La trattazione suddivisa per materiali ed elementi architettonici riporta i materiali e le idonee tecniche da applicare, ma anche quelle da evitare.

In linea di principio si precisa che i prodotti da impiegarsi dovranno essere generalmente analoghi a quelli originali/tradizionali, peculiari del tessuto storico, compatibili con essi ed applicati con tecniche tradizionali. Qualora non sia possibile integrarli con materiali di identiche caratteristiche, sarà possibile utilizzare anche prodotti diversi che presentino però analoghe caratteristiche, uguali prestazioni funzionali e che permettano la medesima risposta estetica, garantendo una buona durabilità e compatibilità con i supporti esistenti.

## **Art. 8 – Intonaci**

- 8.1 Non è consentito, per tutti gli edifici, ridurre – interamente o parzialmente – le superfici parietali intonacate per lasciarle a mattone/pietra faccia vista.
- 8.2 Nel caso di intervento su facciate presentanti intonaci in malta di calce deve prevalere un criterio di conservazione e di reintegrazione con materiali compatibili con questi.
- 8.3 Dovrà escludersi l'impiego di intonaci plastici, mentre dovrà privilegiarsi l'impiego di intonaci a base di calce con massima capacità traspirante. In caso di intervento si

dovrà provvedere alla rimozione dell'eventuale intonaco realizzato con composti chimici o sintetici.

- 8.4 Gli intonaci da impiegare negli interventi di integrazione e/o consolidamento saranno intonaci a base di calce naturale e di tipo deumidificante per le zone basamentali interessate da umidità di risalita (intonaci osmotici).
- 8.5 Nel caso di sostituzione totale dell'intonaco, dovranno realizzarsi intonaci a finitura superficiale frattazzata fine o a stabilitura ed in grado di garantire e conservare la traspirabilità della muratura.
- 8.6 E' vietata la nuova realizzazione di nuovi intonaci plastici, graffiati, spruzzati o lacrimati.
- 8.7 Sono ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati purché rispondenti ai colori della cartella ed a norma DIN18363.
- 8.8 Gli intonaci da impiegare negli interventi di ristrutturazione, integrazione e consolidamento possono essere a base di cemento esclusivamente qualora lo siano quelli pre-esistenti.
- 8.9 Sono inoltre ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati o del tipo "strollato" a base di calce, qualora lo siano quelli originari (per esempio per le zoccolature).
- 8.10 Dovrà escludersi l'impiego di intonaci plastici, mentre dovrà privilegiarsi l'impiego di intonaci a base di calce con massima capacità traspirante. In caso di intervento si dovrà provvedere alla rimozione dell'eventuale intonaco realizzato con composti chimici o sintetici.

## **Art. 9.- Tinteggiature**

- 9.1 Le tinteggiature dovranno essere in ogni caso e per tutte le tipologie edilizie individuabili all'interno del campo di applicazione, opache.
- 9.2 L'intervento di tinteggiatura/coloritura dovrà essere eseguito con pitture minerali naturali (calci, silicati, silossani a basso contenuto di resine sintetiche), o mediante l'impiego di intonaci di malta di calce colorata in massa con l'aggiunta di terre o polvere di marmo in quantità, assicurando una buona traspirabilità del supporto.
- 9.3 I sistemi di tinteggiatura (fissativi e tinte) dovranno essere selezionati sulla base delle caratteristiche del supporto di ciascun edificio in modo da ottenere il risultato migliore in termini di traspirabilità, durata, resa estetica ed adesione: sugli intonaci originali non compromessi da precedenti pitture sintetiche, è obbligatorio impiegare tinte a calce o a base di silicati di potassio scevre da resine acriliche; sugli intonaci a base cementizia si potranno utilizzare tinte al quarzo, acriliche o acrisilossaniche;
- 9.4 Ove il fondo lo permetta, si opti per l'utilizzo di pitture a calce con pigmentazione scevra da componenti a base di gesso in modo da ottenere un'alta espressività materica, con modulazioni tonali ottenibili con colori coprenti e effetti semitrasparenti. Sono assolutamente da evitare gli effetti decorativi come ad esempio le velature o l'effetto spugnato.
- 9.5 Relativamente agli edifici presentanti pre-esistenti intonaci a base di cemento, l'intervento di tinteggiatura/coloritura potrà essere eseguito con tinte a base

sintetica compatibili con il supporto murario. Dovranno essere comunque di aspetto opaco e uniforme. Sono ammesse in questo caso pitture plastiche.

#### **Art. 10.– Zoccolature**

- 10.1 Non è ammessa la realizzazione di rivestimenti vari delle facciate in klinker, paramano, ceramici, materiali lapidei levigati e/o lucidi, posati ad opus incertum o a piastrelle di piccole dimensioni o sfalsate in orizzontale, su superfici parietali, basamenti e zoccolature.
- 10.2 In caso di ristrutturazione integrale degli immobili per la facciata si deve obbligatoriamente prevedere l'eliminazione di tutti i rivestimenti non conformi elencati all'art. 10.1: in luogo di tali rivestimenti verrà ripristinato l'intonaco nei modi descritti nei precedenti articoli o verranno posate lastre di pietra locale come meglio specificato all'art. 10.3. Tale disposizione non si applica nel caso di edifici in cui il rivestimento della facciata costituisce elemento originario e caratterizzante dell'edificio stesso.
- 10.3 Sono ammesse nuove zoccolature in lastre o lose di pietra locale con zanche in ferro in un unico elemento in altezza (min. 40, max. 80 cm) realizzato con lastre verticali accostate (Luserna, Diorite, Serizzo).
- 10.4 Per risolvere il problema della risalita capillare si consiglia di procedere alla spicconatura dell'intonaco cementizio per un'altezza pari a circa 1.50-2.00 m e di provvedere alla stesa di intonaci a base di calce idraulica naturale e assolutamente scevri da componenti cementizie. La zoccolatura potrà essere realizzata con un intonaco avente una granulometria più grossa di quello di facciata in modo da differenziare le parti dell'edificio.
- 10.5 E' vietata la realizzazione di nuove zoccolature in lastre di pietra poste in opera a mosaico, oppure a bolognini uguali.
- 10.6 Le zoccolature in pietra o in intonaco sono da considerare quali superfici di sacrificio, in quanto soggette ad essere deteriorate dall'umidità e da depositi di diverso genere. Gli elementi in rilievo rispetto al piano del fronte avranno altezza variabile da 40 cm a 80 cm e sono da proporzionare caso per caso, in relazione, ad esempio, agli stipiti in pietra, all'ampiezza delle aperture, al disegno di facciata, ecc. L'andamento dovrà essere preferibilmente lineare tranne in casi di forti dislivelli.

#### **Art. 11.– Cornici, cornicioni, passafuori, anteridi**

- 11.1 Nel caso la tipologia edilizia dell'immobile lo consenta, le cornici intorno ai serramenti di nuova realizzazione potranno presentare modanature, rispettando comunque il criterio di semplicità formale e compositivo. In linea generale l'ampiezza delle cornice potrà variare da cm 10 a cm 15 a seconda della tipologia dell'apertura; deve essere realizzata su tutti i quattro lati salvo casi particolari in cui l'ampiezza del davanzale non lo consenta o in presenza di cornici che terminano con all'altezza dei davanzali. Dal punto di vista cromatico, le cornici si dovranno differenziare dai fondi coordinandosi in linea generale con gli altri rilievi ed ornati.
- 11.2 I cornicioni esistenti verranno tinteggiati con colori diversi da quelli del fondo ed in generale coordinandosi in linea generale con gli altri rilievi. Per migliorare i rapporti dimensionali tra i diversi elementi di facciata, nei casi in cui lo sviluppo dei fronti e dei cornicioni lo consentano, è possibile risvoltare fasce di colore diverso da quello

del fondo dall'intradosso del cornicione al prospetto della parete; l'altezza delle fasce dovrà essere proporzionata all'estensione del fronte. Quando il cornicione è caratterizzato dalla presenza di decorazioni come bugnanti o piccoli modiglioni, si dovrà far emergere tale ornamento attraverso l'uso delle cromie scelte per la facciata.

- 11.3 In alcune facciate sono state rilevate tracce cromatiche di antridi dipinte, di larghezza variabile da cm 40 a cm 60 cm a seconda della tipologia. Sono presenti generalmente con conci disposti a "pettine"; in ogni caso, se riproposti, i conci dovranno essere proporzionati rispetto alle quote esistenti del fronte e ad altri eventuali elementi dipinti o in rilievo, ad esempio i marcapiani.
- 11.4 Ove presenti, vanno conservati i cornicioni intonacati, in quanto elementi di arricchimento decorativo.
- 11.5 I passafuori tipici dei tetti in vista, costituiti dalla listellatura, dai falsi puntoni e dalla listellatura oppure da arcarecci e listelli devono essere conservati e riproposti.
- 11.6 Non è consentita la perlinatura sostitutiva del tavolato o sotto i listelli (cassonettatura).
- 11.7 Sono vietate le cornici realizzate mediante l'inserimento anche parziale nel profilo delle aperture, di mattoni di laterizio pieno o paramano, lastre di pietra a spacco o a taglio fissate al supporto tipo "piastrella", elementi lapidei artificiali, e altre decorazioni estranee alla tradizione e alle tecniche costruttive tradizionali.

## **Art. 12 - Infissi e sistemi di oscuramento:**

- 12.1 I sistemi di oscuramento dovranno essere realizzati mediante gelosie alla piemontese o antoni interni, realizzati preferibilmente in legno lasciato a vista (tinte scure), previa protezione, o laccati con colorazione esclusivamente opaca, a scelta tra i colori dalla tavolozza cromatica di riferimento; la colorazione dovrà essere omogenea su tutto il fabbricato.
- 12.2 Sono vietati sistemi di oscuramento in plastica, o realizzati con profilati di alluminio anodizzato o materiali incongrui con i caratteri ambientali del centro storico. E' inoltre vietato l'uso
  - di avvolgibili, di qualsiasi natura e materiale;
  - di veneziane esterne;
  - di serramenti ad anta asimmetrica;
- 12.3 Gli infissi dovranno essere in generale a doppia anta. Tutte le aperture della facciata, ad eccezione del portone d'ingresso e dei vani a piano terra, dovranno presentare finestre omogenee, per forma e colorazione. E' vietato l'uso di doppie finestre; in alternativa si potranno installare serramenti ad alta capacità coibente. Sono inoltre vietati i vetri a specchio e le suddivisioni delle luci del tipo "all'inglese".
- 12.4 Per i serramenti e gli oscuramenti deve essere di norma impiegato il legno, che potrà essere verniciato con vernice coprente di tipo oleo-sintetica o smalti all'acqua, scegliendo il colore tra quelli definiti nella Tav.3 - Cartelle colori ed ipotesi di accostamento; il colore dell'infisso sarà più chiaro di quello per le persiane o scuri esterni; è ammesso inoltre che il legno sia lasciato in tinta naturale, con la venatura a vista, purché in tinta scura, adottando sistemi ad impregnazione con effetto cera.

- 12.5 Si esclude l'impiego di legni chiari a vista, caratterizzati dall'impiego di legno massello, di essenze non tradizionali. Sono anche da escludersi verniciature con smalti lucidi, trasparenti, o colorati con effetto vetrificante.
- 12.6 Viene ammesso l'utilizzo di serramenti in PVC ed in alluminio - mantenendo tipologie, sagome, dimensioni, partizioni, profili e coloriture in linea con quelli tradizionali in legno - solo per gli edifici privi di elementi architettonici rilevanti o di pregio;  
In questo caso dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- profili arrotondati senza spigoli vivi che ricordino gli omologhi in legno,
  - disegno formale e definizione cromatica identica ai serramenti in legno di cui alla cartella colori approvata;
  - per i sistemi oscuranti – persiane o scuri – divieto di installazione mediante controtelai continui sul perimetro della bucatura, ma utilizzo di cardini di tipo tradizionali, murati o eventualmente anche fissati con tasselli di tipo chimico.
  - non riproducano l'effetto legno, ma ripropongano in modo uniforme i colori previsti nelle Cartelle.
- 12.7 In presenza di interventi unitari di restauro di facciata, dovranno essere rimossi gli infissi e sistemi di oscuramento esterni realizzati recentemente in lega leggera di alluminio, ferro e quant'altro incongruo per forma e materiale rispetto al complesso dell'edificio e la sostituzione con infissi preferibilmente lignei.
- 12.8 Sono vietate le chiusure di porte e portoni mediante serranda a maglia e a fascioni continui di lamiera.
- 12.9 Sono ammesse nuove aperture, chiusure/ adeguamenti di quelli esistenti, purché esse siano progettate in coerenza con l'edificio sul quale si interviene.
- 12.10 Nel caso di riuso e conseguente cambio della destinazione di rustici devono essere mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura; la loro chiusura può avvenire arretrando il tamponamento.
- 12.11 La partitura del serramento dovrà essere caratterizzata da disegni semplici, secondo modelli tradizionali, e pertanto è assolutamente vietata la messa in opera di specchiature difformi dalla tipologia locale e decorazioni particolari. Si prescrive invece la posa di infissi a vetri realizzati a quadrotti o a rettangoli, purché regolari o ad unico vetro. In linea di massima l'infisso dovrà essere a doppia anta con una o più partizione orizzontale per ciascuna anta.
- 12.12 Gli oscuramenti delle finestre devono essere costituiti da persiane o scuri esterni; non sono di norma ammessi avvolgibili; se presenti, in caso di interventi di sostituzione, dovranno essere sostituiti con persiane o scuri.
- 12.13 E' ammesso il mantenimento di avvolgibili solo nel caso in cui – per taglio dimensionale e tipologia delle aperture esistenti – non sia possibile installare gli idonei oscuramenti alle finestre elencati al precedente comma.
- 12.14 Si precisa inoltre che i serramenti dovranno essere posizionati all'interno, rispetto al filo di facciata, di almeno 20 –24 cm.
- 12.15 I portoni dei box auto dovranno essere realizzati nel rispetto del contesto architettonico ambientale d'inserimento e dovranno presentare soluzioni compositive del fronte verso strada dell'infisso ricollegabili agli altri infissi.  
E' preferibile la forma dei portoni a due ante, anche se si consente l'impiego di soluzioni a pacchetto o basculanti, purché il sistema di chiusura non rechi intralcio

allo scorrimento del transito veicolare, mentre non sono ammesse soluzioni a serrande retrattili o a rullo avvolgibile e con scorrimento sulla superficie di prospetto. Le ante e i sistemi di chiusura delle aperture dovranno essere realizzate nel rispetto dei materiali, delle tecnologie e delle tipologie documentati nel centro storico ed ammessi dagli articoli precedenti.

### **Art. 13 - Elementi metallici**

- 13.1 Tutti gli elementi in ferro di rifinitura della facciata costituiscono fattore essenziale all'immagine degli edifici: grate, ringhiere, cancelli, cancellate. Esse saranno realizzate in ferro pieno con disegni ispirati a quelli della tradizione locale; saranno dipinte ad olio o a vernice sintetica opaca con esclusione di trattamenti plastificati.
- 13.2 In linea generale, i cancelli che vanno mantenuti e presi a modello per nuove installazioni sono quelli tradizionali in ferro verniciato con colorazioni compatibili con quelle dell'immobile nel quale sono inseriti, a disegno più o meno elaborato. Si suggeriscono in ogni caso, così come per le balaustre dei balconi, bacchette verticali lineari di sezione tonda con elementi di irrigidimento orizzontali, eventualmente arricchiti da decorazioni.
- 13.3 Non si riterranno mai ammissibili cancellate formate da elementi metallici prefabbricati, elementi scatolari, in calcestruzzo, cotto, acciaio inox, reti metalliche, ecc.
- 13.4 Le revisioni e sostituzioni dei parapetti dovranno andare nella direzione della semplificazione del disegno e nell'integrazione dei manufatti con l'edilizia storica, pertanto sarà vietato l'uso di elementi scatolari o di tipologie inadeguate (con doppio mancorrente, eccessivamente elaborate, ecc.)
- 13.5 Si possono prevedere inferriate in ferro a protezione degli infissi purchè siano caratterizzati da disegno semplice (elementi verticali e/o orizzontali) e siano realizzati all'interno dell'apertura muraria.

### **Art. 14 - Lattonerie**

- 14.1 È fatto obbligo, procedendo al ripristino/rifacimento del fronte, di dare idonea sistemazione alle canalizzazioni o impianti eventualmente presenti in facciata, rimuovendo gli elementi o le parti non più in uso.
- 14.2 È fatto obbligo l'impiego di grondaie e pluviali in rame o lamiera preverniciata, dello stesso colore del prospetto. È vietato l'impiego di lattonerie in materiale plastico o in lamiera zincata.
- 14.3 Nel loro complesso le predette grondaie e tubazioni dovranno essere disposte in modo da non costituire elemento di disturbo per la facciata, evitando raggruppamenti disordinati e caotici.
- 14.4 È vietato l'uso di materiali plastici, dell'alluminio placcato in rame, dell'acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata.
- 14.5 I canali ed i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, non sono ammessi elementi a sezione quadrata;

- 14.6 I pluviali non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in presenza degli aggetti di facciata e delle cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità.

#### **Art. 15.– Balconi e parapetti**

- 15.1 E' prescritto il mantenimento della forma e posizione delle originarie strutture in pietra ed in legno dei vecchi balconi e ballatoi e l'eventuale integrazione di parti particolarmente degradate; in quest'ultimo caso la reintegrazione dovrà essere realizzata con analoghi materiali, spessori e tipologia di quelli esistenti.
- 15.2 Quando presenti, i modiglioni dei balconi (in pietra o in legno) esistenti sono da mantenere e/o ripristinare; in caso di sostituzione, i nuovi elementi dovranno avere sagomatura, dimensioni e collocazione coerenti con quelli dell'edilizia tradizionale.
- 15.3 Per la realizzazione di eventuali nuovi balconi si rimanda ai tipi tradizionali, in pietra oppure in legno, caratterizzati da uno spessore esiguo e da modiglioni d'appoggio sottostanti.
- 15.4 E' ammesso l'uso di mensole in calcestruzzo armato di spessore contenuto coadiuvate da modiglioni sempre in cls sagomati; in questo caso le superfici in dovranno essere bocciardate al fine di riprendere l'effetto tradizionale.
- 15.5 Le nuove ringhiere dovranno richiamare la tipologia costruttiva della tradizione, prediligendo soluzioni a disegno semplice, con l'impiego di ringhiere costituite da elementi di ferro pieno, realizzati con tondi e correnti "in piattina".
- 15.6 Le ringhiere dovranno essere verniciate con vernici ferromicacee o smalti sintetici con tonalità non sgargianti, scegliendo tra le tonalità individuate per i ferri all'interno della Tav.3. Sarà inoltre possibile conservare eventuali particolari di finitura in ottone, bronzo o legno (purché mordenzato marrone scuro).
- 15.7 Sono vietati i parapetti in vetro retinato, in plexiglas, in fibrocemento, in alluminio anodizzato, scatolati, in calcestruzzo o laterizio lasciato a vista, i tamponamenti o chiusure con strutture in metallo o vetro (verande); se presenti, tali elementi dovranno essere rimossi in caso di rifacimento del balcone, di opere superiori alla manutenzione straordinaria riguardanti la facciata, oppure in occasione di ristrutturazione integrale dell'edificio.

#### **Art. 16 - Insegne di esercizio e vetrine**

- 16.1 Le insegne ammissibili potranno essere realizzate mediante:
- pannelli orizzontali, posti nella parte superiore della vetrina, all'interno della bucatura della stessa, recanti un piano autonomo di fondo, sul quale possono essere presenti simboli e/o caratteri o semplici pannelli orizzontali con caratteri realizzati a stampa, traforo, adesivi, ecc...
  - pannelli, posti a lato della vetrina, recanti un piano autonomo di fondo, sul quale possono essere presenti simboli e/o caratteri o semplici pannelli orizzontali con caratteri realizzati a stampa, traforo, adesivi, ecc..
  - Vetrofanie: le vetrofanie, realizzate direttamente sulle superfici vetrate delle vetrine, vetrografie, sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati; devono essere evitate scritte con eccesso di informazioni o di tipo precario;

- Iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oeil, bassorilievi, fregi: sono particolarmente adatte per frontespizi ciechi; la parte di prospetto visibile deve essere risolta secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale.
- plance, targhe, pannelli non illuminati: le tipologie in metallo dipinto o smaltato, in legno, ceramica, plexiglas, pietra o in qualsiasi altro materiale adatto, di spessore non superiore a cm 6, sono ammissibili solo in riferimento al piano terreno e non devono in larghezza superare le aperture delle porte o vetrine. Per quanto riguarda le finestre sono inseribili targhe paravista solo al piano terreno.
- plance, targhe, pannelli, illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi: prevista sul paramento murario la seguente tipologia di illuminazione: lampade tipo appliques e faretti: altezza minima ml. 2,30; sporgenza massima cm 70;
- a bandiera, esclusivamente per gli esercizi commerciali che svolgono anche una funzione di utilità pubblica (es. farmacie, parafarmacie, tabaccherie, ecc.), di forma e dimensioni strettamente necessarie ad assolvere alla funzione di segnalazione facilmente percepibile dall'esterno, ovvero secondo le norme di legge che ne regolano l'apposizione e a condizione che la loro installazione non rechi pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

16.2 E' ammissibile l'istallazione di un solo tipo di insegna per ogni vetrina o porta vetrina e di una sola insegna a bandiera per ogni esercizio per il quale è consentita.

16.3 Sono ammesse esclusivamente le insegne metalliche, eventualmente anche smaltate, recanti il nome dell'esercizio commerciale e il suo eventuale logo (non dovranno contenere alcun messaggio pubblicitario aggiunto), di dimensioni massime correlate all'estensione della vetrina e in tinte, colori compatibili con le indicazioni del Piano del Colore, escludendo l'uso dei colori rosso, oro e argento, dei toni vistosi e fosforescenti.

16.4 I pannelli di fondo, di supporto, profili, imbotti e tutti gli elementi costitutivi l'insegna non potranno essere realizzati con materiali riflettenti, con manufatti metallici non verniciati (acciaio lucido o satinato, alluminio, ecc...), mentre a vista è consentito solo l'impiego di lamina rame e di bronzo.

16.5 Non sono ammissibili neanche il vetro a specchio, il legno chiaro non verniciato o mordenzato.

16.6 In particolare, per tutti gli edifici:

- è proibita la realizzazione o il mantenimento di insegne luminose al neon o in plastica e metallo lucido o comunque in contrasto con il contesto ambientale; se presenti, devono essere rimosse negli interventi edilizi riguardanti la ristrutturazione integrale dell'immobile;
- le nuove insegne dovranno essere di dimensioni contenute e realizzate con materiali e forme tradizionali;
- le nuove insegne commerciali dovranno, di norma, essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata.

16.7 Per le vetrine valgono – in linea generale – le medesime disposizioni riportate nell'art. 12.

16.8 Le chiusure di protezione esterne alle vetrine dello stesso immobile dovranno essere uniformi. Il colore sarà uguale nel caso di edifici adiacenti tipologicamente uguali e dello stesso colore, difforme se le caratteristiche cromatiche degli edifici lo

consentiranno. Gli spazi vetrina dovranno inoltre far riferimento al fronte su cui si inseriscono e riprendere i pieni e i vuoti di facciata.

- 16.9 Negli edifici non possono essere posti impianti pubblicitari su: pilastri, balaustrate, inferriate decorate, su fregi e cornici.
- 16.10 Non possono essere occupati i vani delle finestre ad eccezione che non vetrofanie o vetrografie, pannelli paravista nel rispetto delle norme igienico edilizie.
- 16.11 L'effetto cromatico delle insegne deve essere proposto nel rispetto delle preesistenze. I criteri fondamentali da seguire per un impatto positivo dell'insegna sono:
- semplicità dell'insieme ottenuta utilizzando logotipi che riassumano in modo chiaro l'attività, il prodotto venduto, il marchio, l'azienda rappresentata (es. concessionari, franchising, ecc...);
  - linearità grafica e uniformità del carattere per un'immediata leggibilità;
  - dimensioni commisurate sia all'edificio che al tipo di strada.

#### **Art. 17.- Comignoli e canne fumarie**

- 17.1 Tutti i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali sono da mantenersi.
- 17.2 Nei casi nei quali sia possibile documentare un grave stato di degrado, è consentita la demolizione e ricostruzione dei comignoli. Essi non devono essere sostituiti con elementi prefabbricati in cemento, ma devono essere riproposti utilizzando forme e materiali tradizionali.
- 17.3 Le canne fumarie, in caso di nuovo posizionamento devono essere collocate (per quanto è possibile) ad una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.
- 17.4 I nuovi comignoli dovranno rifarsi alle tipologie tradizionali. Il cappello del comignolo potrà essere in pietra o in laterizio.
- 17.5 Non è ammessa la realizzazione di comignoli prefabbricati di calcestruzzo oppure in lamiera.

#### **Art. 18.- Tende**

- 18.1 Le tende dovranno essere realizzate con tipologie e materiali rispondenti a requisiti di decoro, affinché si inseriscano correttamente nel contesto ed in particolare sul fronte edificato al quale sono collegate.
- 18.2 Sono ammesse tende parasole esclusivamente in tessuto tipo tela "olona" di cotone, impermeabilizzati con speciali trattamenti che però lascino vedere la trama del tessuto con colorazione in tinta unita opaca (con cromie comprese nella gamma del bianco, grigio perla, ecrù, beige, bordeaux e verdone). Non sono ammessi materiali plastici o lucidi.
- 18.3 Le tende saranno di tipo retrattile applicate a vetrine solo se con struttura in ferro, ottone o "tipo ferro", non coprenti più di una vetrina (l'apposizione di tende deve assumere come riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione).

- 18.4 Le tende devono essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione, non sono ammesse tende fisse rigide o su struttura rigida, non sono ammesse tende a capottina.
- 18.5 Le tende aggettanti da uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale e presentare colori tra loro armonizzati.
- 18.6 I sistemi di frangisole devono essere collocati sugli affacci dell'edificio in cui è situata l'attività, su una porzione di superficie muraria corrispondente agli stessi affacci, con soluzioni formali proporzionate rispetto alla composizione dell'intera facciata.
- 18.7 Le tende non dovranno arrecare ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale la toponomastica e i numeri civici; è inoltre vietato assicurarle al suolo.
- 18.8 Si precisa che l'installazione di tende aggettanti è vietata nelle strade e vie con sezione stradale inferiore a ml. 4,00 di larghezza prive di marciapiede (intendendo per marciapiede la demarcazione che segna la carreggiata veicolare dalla fascia riservata ai pedoni anche se tra carreggiata e fascia pedonale non esiste un salto di quota), mentre nelle strade con marciapiede l'oggetto delle tende non può oltrepassare il limite di cm 20 dal ciglio del marciapiede verso l'interno del marciapiede. Solo nelle vie con sezione stradale superiore a ml. 4,00 di larghezza o nelle piazze nelle quali non è presente la differenziazione fra fascia pedonale e la carreggiata veicolare la sporgenza della tenda dovrà avere una proiezione non maggiore di m 0,50 dal filo esterno dell'edificio.
- 18.9 Lo sbalzo delle tende parasole dovrà avere una proiezione non maggiore di m 1,00 dal filo esterno dell'edificio, precisando che comunque non potrà essere superiore alla larghezza del marciapiede e che dovrà avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o dal suolo, affinché nelle strade del centro, a sezione ridotta, sia possibile mantenere la visibilità stradale e non alterare le visuali prospettiche.
- 18.10 Si precisa inoltre che fino all'altezza di 2,20 m non può essere installato nessun elemento fisso o mobile e nessuna appendice della struttura della tenda che sporga per più di cm. 5,00 dal filo muro.
- 18.11 Qualora siano presenti sul prospetto cornici e fregi, all'esterno delle vetrine, le tende devono essere installate con una minima distanza di rispetto, pertanto non devono sormontare gli elementi architettonici.
- 18.12 Al fine di mantenere la riconoscibilità dell'impianto originale, è inoltre vietata l'installazione delle tende in corrispondenza di porte o portoncini, su aperture sopra luce, inferriate, griglie, in corrispondenza di cancelli ed altri tipi di infisso mobile che costituiscano una testimonianza significativa dal punto di vista storico, artistico ed ambientale.

#### **Art. 19 - Vincoli e prescrizioni generali**

E' da considerarsi vietato:

- 19.1 la realizzazione di opere come descritte ai precedenti articoli senza Autorizzazione;
- 19.2 la tinteggiatura o verniciatura di quelle parti destinate in origine a rimanere a vista: pietre, marmi, pietre artificiali, cementi decorativi, laterizi, ecc...;

- 19.3 la rimozione totale degli intonaci e dei rivestimenti esterni senza la prevista Autorizzazione;
- 19.4 occultare, cancellare o compromettere gli elementi decorativi preesistenti;
- 19.5 effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura
- 19.6 tinteggiare parzialmente un prospetto con colori diversi, anche se di più proprietari, dovendo invece procedere in armonia e nel rispetto della tipologia del fabbricato oggetto dell'intervento (intervenendo per esempio sull'intero basamento o sulla fascia commerciale del piano terreno);
- 19.7 rimuovere o alterare la tipologia degli elementi accessori delle facciate, quali i sistemi di chiusura ed oscuramento (infissi, persiane, ecc...), o di protezione (ringhiere, parapetti, cancelli e cancellate, inferriate, ecc...) aventi caratteristiche tradizionali;
- 19.8 l'impiego di materiali e di tecniche diverse da quelle previste nelle presenti norme;
- 19.9 mantenere l'installazione autorizzata disordinata o degradata, nonché attuare modificazioni o difformità rispetto a quanto autorizzato.
- 19.10 E' fatto divieto procedere alla verniciatura di gronde, passafuori o della perlinatura.
- 19.11 E' fatto divieto posare sul prospetto principale antenne, condizionatori, cavidotti, tubazioni di distribuzione idrica, gas, aerazione o smaltimento fumi, salvo diversa prescrizione derivante da normative di sicurezza non altrimenti risolvibili. In tal caso si valuteranno sistemi di mimetizzazione.
- 19.12 Si precisa inoltre che, per gli interventi su edifici classificati con la lettera B, C e D dall'art.3.2 solo sui fronti ove sono presenti elementi architettonici di antica matrice e sui fronti ove si sono rinvenute delle decorazioni dipinte (quali: cornici, antracidi, affreschi, cornici, stipiti, fasce marcapiano, basamenti rigati o bugnati, archi in mattone a vista ecc...) è vietato realizzare cappotti esterni o altri sistemi di isolamento "a spessore".

E' reso obbligatorio a tutti i proprietari:

- 19.13 l'applicazione delle prescrizioni contenute nelle presenti norme;
- 19.14 eseguire una campionatura delle tonalità cromatiche o dei materiali nel numero e nel rispetto delle modalità richieste dall'Ufficio Tecnico del Comune;
- 19.15 avvertire gli organi competenti di Tutela qualora vengano rinvenute, durante le opere di rimozione degli intonaci, tracce di antiche decorazioni o tracce di elementi architettonici preesistenti;
- 19.16 rimuovere dalle facciate gli apparati impiantistici (telefoni, tv, energia elettrica, distribuzione del gas, ecc...) e gli elementi accessori (tende, insegne, targhe, ecc...) dismessi;
- 19.17 eliminare e rimuovere gli elementi deturpanti delle facciate;
- 19.18 mantenere in buon stato manutentivo e in condizioni di decoro le facciate dei loro edifici e dei manufatti accessori;

- 19.19 per gli edifici vincolati e inseriti negli elenchi di cui all'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e dell'Ambiente D.Lgs. 42 del 2004, rispettare le prescrizioni e le modalità operative impartite dagli organi competenti per la Tutela;
- 19.20 per edifici di nuova costruzione e/o per opere di ricostruzione, presentare una proposta cromatica specifica, soggetta a relativa approvazione;
- 19.21 rispettare le ordinanze che l'Amministrazione riterrà opportuno emettere al fine di accrescere il decoro urbano e migliorare l'immagine del costruito di Burolo;
- 19.22 è obbligatoria la conservazione dei paramenti murari esterni in pietra o in laterizio faccia a vista. Ove danneggiati si dovrà provvedere alla sostituzione dei conci mancanti o degli elementi incongruenti operando un lavoro di cuci-scuci. Non devono assolutamente essere rivestite né tinteggiate le pietre naturali o i laterizi. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciate a vista o riportate all'originario se necessario;
- 19.23 i basamenti definiti da rivestimenti in formelle di pietra o in cemento si potranno mantenere soltanto se coerenti con il resto del fabbricato; negli altri casi è prevista la rimozione di tutti i rivestimenti.